

Una prassi procedurale (utilizzata spesso anche nel campo dei reati ambientali) censurata dalla giurisprudenza

CASSAZIONE: NON SI PUO' RICORRERE AL SEQUESTRO PROBATORIO PER RAGGIUNGERE UNA FINALITA' DI FATTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

A cura della Dott.ssa Valentina Santoloci

Nel contesto dei reati ambientali, è sempre vivo il dibattito tra gli organi di polizia giudiziaria in ordine alla scelta del sequestro da adottare: probatorio o preventivo?

Su queste pagine, la posizione di "Diritto all'ambiente" è stata sempre molto chiara: a nostro avviso se opera un ufficiale di PG e se ne ricorrono i presupposti in fatto ed in diritto è sempre consigliabile ricorrere al sequestro preventivo in luogo di quello probatorio.

E questo anche perché - a parità di condizioni - il sequestro probatorio è molto più "debole" a livello procedurale e sostanziale rispetto al sequestro preventivo.¹

¹ Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" - a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 in stampa - Diritto all'ambiente - Edizioni): " (...) A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza.

Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere "probatorio" di tale sequestro ci si attende solo e esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell'attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la mission del sequestro preventivo...).

Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L'oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nelle fasi successive.

Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l'esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile... Dunque è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da altri strumenti di prova. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla P.G. ambientale, ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo - il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze cautelari probatorie sono cessate perché - ad esempio - sono state nel frattempo eseguite analisi dopo i campionamenti o perché i reperti fotografici e filmati sono totalmente esaustivi rispetto al citato regime di prova. D'altra parte in tal senso va richiamato il disposto dell'art. 262 del codice di procedura penale che prevede la restituzione delle



Ma sul tema va tracciata anche un'altra importante riflessione. E' prassi diffusa da parte di alcuni operatori di PG ambientale quella di adottare un sequestro probatorio (anche se chi agisce è un ufficiale di PG) per poi contare sul fatto che il PM provvederà a "trasformare" quel sequestro probatorio in un sequestro preventivo mediante specifica richiesta al GIP.

Questa prassi, dettata dal "Codice così fan tutti"², è stata per molto tempo punto di riferimento pratico in sede di indagini, ma da parte nostra non è stata mai condivisa in quanto abbiamo sempre sostenuto che non è rituale né a livello sostanziale né a livello procedurale sperare in tale "trasformazione" che ha sempre presentato una anomalia di fondo nel contesto della gestione delle indagini per reati ambientali.³

cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando "non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". (...)"

² **"Il Codice Così fan tutti"** è un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale

³ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** - a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 in stampa - Diritto all'ambiente - Edizioni): " (...)Notiamo che in genere la P.G. ambientale preferisce operare il sequestro probatorio. Forse perché è più semplice e meno impegnativo. Ma veramente questo sequestro è più snello e semplificato a livello di verbalizzazione ed attuazione?

A nostro avviso assolutamente no, anche perché proprio la debolezza genetica dell'atto consiglia ed anzi pretende una maggiore e più dettagliata motivazione nella redazione del verbale. Con una modulistica prestampata e dai brevi spazi bianchi che mal si concilia con tale atto. Il quale, meno è motivato e più si presta al dissequestro sostanziale successivo (se non ad una mancata convalida). In ogni caso il verbale di sequestro probatorio deve essere ben motivato e non si può certo ricorrere a formule di stile prefissate e senza collegamento con il fatto specifico e concreto; in tal senso si veda anche che con sentenza n. 5876 del 28.1.04 le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno stabilito che: " il decreto di sequestro a fini di prova del "corpo di reato" dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti". Dunque, pensare di redigere un verbale di sequestro probatorio con motivazione blanda o addirittura standard è fuori di ogni regola procedurale.

Molti organi di polizia giudiziaria ambientale pensano ancora che - tutto sommato - di fatto viene eseguito un sequestro probatorio ma con le finalità del sequestro preventivo. E poi restano sorpresi quando il sequestro probatorio non viene convalidato, oppure i beni sequestrati vengono restituiti al responsabile dopo la convalida (pensando che il reato rischia di essere portato ad ulteriori conseguenze, ritengono il provvedimento iniquo, ma non valutano che la finalità formale del sequestro probatorio è solo quella - appunto - probatoria e se tale fine è comunque raggiunto in via diversa non si può sperare di ottenere un obiettivo di finalità preventiva con tale tipo di sequestro molto più "debole" e limitato).

Registriamo una significativa sentenza della Cassazione che conferma questo nostro orientamento. Vediamo - infatti - che un'area di circa 3.000 metri quadrati adibita a stoccaggio di rifiuti non pericolosi era stata sequestrata dalla P.G. con il sequestro probatorio, regolarmente convalidato dal P.M. competente. Ma successivamente il Tribunale del riesame annulla il decreto di convalida per mancanza di qualsiasi esigenza probatoria, atteso peraltro che la natura di rifiuti non pericolosi sparsi sull'area era stata dimostrata dalla P.G. con altri mezzi probatori. Il PM propone ricorso per Cassazione

Registriamo oggi una importante sentenza che conferma questo nostro orientamento, in base al quale ci sembra pacifico che né il PM né – tantomeno – la PG possono ricorrere ad un sequestro formalmente probatorio ma con implicite finalità di tipo preventivo... Vediamo un estratto della sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2011, N. 37521: è illegittimo un sequestro avente finalità preventive che invece viene qualificato come sequestro probatorio.

« Deve quindi ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è illegittimo un sequestro avente finalità preventive che invece il pubblico ministero qualifichi come sequestro probatorio ed adotti con proprio decreto, atteso che con tale inesatta qualificazione il pubblico ministero viene illegittimamente ad espropriare il giudice per le indagini preliminari della giurisdizione che l'art. 321 cod. proc. pen. gli riserva in tema di adozione di sequestro preventivo; e che il tribunale del riesame non può limitarsi a ritenere vincolanti la qualificazione e la finalità del sequestro indicate nel verbale della P.G. o nel decreto del PM, ma deve compiere una autonoma e motivata valutazione delle finalità in concreto effettivamente perseguite e della reale natura del sequestro stesso (cfr. Sez. III, 5 giugno 2007, n. 37837, Grande, m. 237925; Sez. III, 26.1.2011, Morlando; Sez. III, 24.9.2009, Margani; Sez. III, 3 novembre 2009, El Kaarfi; Sez.

ma il Supremo Collegio (Cass. Pen. Sez. III - sentenza n. 680 cc 31 marzo 2011 – rg 36309/2010) conferma la decisione del Tribunale del riesame. E – in pratica – l'area viene restituita all'indagato perché “non vi era l'esigenza di alcun accertamento che investisse la natura dei rifiuti la quale era già nota agli inquirenti” sulla base di altri atti. La Corte stabilisce, dunque, che: “non vi erano quindi esigenze probatorie che giustificassero nel caso concreto” tale sequestro.

Attenzione. Non si accenna mai qui al problema della prosecuzione del reato in atto ed alla possibile reiterazione dello stesso. Ed è logico che sia così... Perché la Corte non doveva certo motivare nulla sul punto in quanto – contrariamente a quanto ancora credono alcuni organi di P.G. ancorati a prassi arcaiche – quando si decide sul destino del sequestro probatorio i giudici non possono e non devono tenere presente anche le esigenze di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, perché questa è una finalità del sequestro preventivo...

Se come P.G. abbiamo scelto il sequestro probatorio al momento dell'accertamento, evidentemente abbiamo valutato che in quel momento non vi erano esigenze formali per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze (perché allora avremmo dovuto eseguire un sequestro preventivo) ed abbiamo scelto di seguire solo l'esigenza di assicurare le fonti di prova per il reato da denunciare. Bene. In tal caso tutta la procedura seguente verterà e deciderà solo su tale aspetto. E basta. Non ci si illuda che si può redigere un sequestro preventivo e poi - di fatto - i ricorsi verranno decisi come se si trattasse di un sequestro preventivo

Così è stato in questo caso esaminato dalla Cassazione. E così è logico che sia a livello procedurale. Come si vede, le procedure formali prendono corpo a dispetto delle prassi. E la Cassazione sul sequestro probatorio ancora una volta è stata chiara. Di conseguenza, di fronte ad un reato ambientale che può essere portato ad ulteriori conseguenze è bene oggi ancora una volta ribadire che è consigliabile – se ne ricorrono i presupposti – il sequestro preventivo di iniziativa della P.G. in luogo del più modesto e vulnerabile sequestro probatorio. (...).”

III, 9 febbraio 2010, Conte; Sez. III, 28 settembre 1995, Viola, m. 202.953; Sez. I, 19 ottobre 1993, Artuso, m. 195712). ».

La motivazione ci sembra del tutto condivisibile. Una cosa è il sequestro preventivo ed una cosa è il sequestro probatorio. Sono due istituti procedurali del tutto diversi, che non possono essere confusi. Soltanto le prassi di fatto fino ad oggi hanno teso a ridurre i rigidi confini tra le due procedure le cui finalità sono totalmente ed assolutamente diverse.

In alcuni settori, ad esempio quello del maltrattamento degli animali, ricorrere al sequestro probatorio in luogo del sequestro preventivo da parte di un ufficiale di PG è una scelta del tutto non condivisibile, in quanto si va incontro al rischio (spesso certezza) della vanificazione del sequestro grazie – paradossalmente – agli altri elementi probatori assunti dalla stessa PG operante (referti, foto, filmati, testi) e – dunque – al dissequestro degli animali maltrattati con restituzione degli stessi all'aguzzino nelle more del processo (con il risultato – praticamente quasi garantito – della sparizione definitiva degli animali stessi prima del dibattimento onde evitare ogni priva vivente dei maltrattamenti).



Vignetta ideata e realizzata da "Diritto all'ambiente – Corsi & Formazione" nel contesto del corso di "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" e tutelata dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale - Riproduzione vietata.



Vignetta ideata e realizzata da "Diritto all'ambiente - Corsi & Formazione" nel contesto del corso di "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" e tutelata dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale - Riproduzione vietata.

A nostro avviso – dunque – per i reati ambientali ed a danno degli animali se opera un ufficiale di PG e se sussistono esigenze di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, è necessario ricorrere di iniziativa e senza indugio nella fase della flagranza al sequestro preventivo direttamente a cura della polizia giudiziaria procedente.

Valentina Santoloci

Publicato il 2 novembre 2011